europ assistance
you live we care

AMERICAN EXPRESS

ABITARE PROTETTI INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITÀ CIVILE

Guida alla Consultazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI **pag. 2**

Quali vantaggi

Cosa offre

Decorrenza e durata dell'Assicurazione

Come accedere ai servizi

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO **pag. 4**

LA COMPAGNIA ASSICURATIVA **pag. 6**

Europ Assistance Italia S.p.A.

FASCICOLO INFORMATIVO **pag. 7**

Nota informativa pag. 8

Condizioni di Assicurazione pag. 14

Informativa sul trattamento dei dati personali pag. 40

ABITARE PROTETTI INCENDIO FURTO E RESPONSABILITÀ CIVILE

QUALI VANTAGGI

Abitare Protetti Incendio Furto e Responsabilità Civile è il prodotto assicurativo, studiato per i clienti American Express, **che consente di tutelare la propria casa e la propria famiglia attraverso un aiuto concreto.** L'addebito del premio può essere, a scelta del cliente, mensile o annuale ed è automatico su Carta American Express.
L'Assicurato potrà stipulare la presente polizza per un'abitazione saltuaria solo se ha precedentemente messo in copertura la sua dimora abituale con la polizza Incendio e Furto di Europ Assistance Italia S.p.A. L'assicurazione per la dimora saltuaria potrà essere sottoscritta collegandosi al sito web americanexpress.it/abitareprotetti o chiamando il Numero Verde 800.222.333 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00 e il sabato dalle 9.00 alle 18.00.

COSA OFFRE

Il prodotto Abitare Protetti Incendio Furto e Responsabilità Civile prevede le seguenti garanzie:

Copertura INCENDIO

• Indennizzo per danni al contenuto in seguito a:
- danni causati da incendio (fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici);
- danni d'acqua e danni a cristalli;
- danni causati da fenomeno elettrico;
- danni da sovraccarico neve e da gelo;
- danni a merci in refrigerazione;
- danni recati a cose di terzi e contro i danni recati all'abitazione tenuta in affitto.

Copertura FURTO

La garanzia assicura il risarcimento del danno in caso di furto o rapina verificatosi all'interno dell'abitazione.

Copertura RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia tutela l'Assicurato per:
- responsabilità civile verso terzi;
- responsabilità verso prestatori di lavoro;
- infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici;
- responsabilità civile estesa nel caso in cui l'Assicurato affidi temporaneamente a persone non conviventi con lui, i propri figli minori e questi causino eventuali danni.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La copertura di **Abitare Protetti Incendio Furto e Responsabilità Civile** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno dell'adesione alla polizza e avrà una durata a tempo indeterminato dalla data di pagamento del premio.

COME ACCEDERE AI SERVIZI

È semplice. In caso di necessità, non dovrà fare altro che contattare:

• Per informazioni sulla polizza	**Numero Verde 800.085.886** 08.00 - 20.00 da lunedì a sabato (festivi esclusi)
• Per denunciare un sinistro	**Numero Verde 800.085.886** **24 ore su 24** Dall'estero **+39 02.58.24.57.13**
• Per esercitare il diritto di ripensamento	**Numero Verde 800.222.333** 09.00 - 21.00 da lunedì a venerdì 09.00 - 18.00 sabato
• Per dare disdetta al contratto	**Raccomandata A/R** Abitare protetti c/o NEXIVE, Via G. Fantoli 6/3 20138 Milano **e-mail:** abitareprotetti@europassistance.it **fax:** 02.58.47.70.90

CHI È AMEX BROKER ASSICURATIVO

È una società del gruppo American Express che propone polizze assicurative appositamente studiate per i clienti American Express.
Regolarmente iscritto nel registro unico italiano degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, svolge un'attività di mediazione assicurativa tra i clienti di American Express e le compagnie di assicurazione partner, dedicando un costante impegno nel fornire un servizio completo e trasparente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" desideriamo informarla che:

1. Amex Broker Assicurativo S.r.l. è una Società del gruppo American Express che effettua intermediazione assicurativa a favore dei Titolari di Carta American Express nel rispetto della vigente normativa.
2. In caso di adesione alle offerte proposte da Amex Broker Assicurativo S.r.l., i dati personali raccolti verranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione per consentire l'attivazione della relativa polizza e l'emissione del contratto. La Compagnia di Assicurazione rivestirà comunque la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi ai sensi di legge, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge.
3. La raccolta e la comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all'attivazione della polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi.
4. La Compagnia di Assicurazione, ricevuti i dati da Amex Broker Assicurativo S.r.l., comunicherà ad American Express Service Europe Limited l'ordine per il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza. American Express Service Europe Limited ed Amex Broker Assicurativo S.r.l., domiciliate per l'oggetto in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, sono quindi Titolari dei rispettivi trattamenti come anzi descritti. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Compliance di American Express Service Europe Limited, domiciliato, per la carica, come sopra.
5. Il Cliente potrà sempre esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, fra cui, chiedere quali sono i suoi dati personali trattati da Amex Broker Assicurativo S.r.l., chiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati che lo riguardano, nonché opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano.

Informazioni sull'intermediario

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Nel rispetto della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa (Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006 e relative modifiche) Amex Broker Assicurativo S.r.l. ha adempiuto l'obbligo di raccogliere informazioni per valutare l'adeguatezza del prodotto proposto.

La polizza Abitare Protetti Incendio, Furto e Responsabilità Civile è di Europ Assistance Italia S.p.A. compagnia di Assicurazione appartenente al Gruppo Europ Assistance leader mondiale nel settore dell'assistenza privata.

Fondato a Parigi nel 1963, è oggi una realtà globale che offre **coperture assicurative e servizi di assistenza,** sia nel quotidiano sia nelle situazioni di emergenza.

Basta infatti una telefonata per attivare subito uomini e mezzi in tutto il mondo, grazie a una **centrale operativa attiva 24 ore su 24,** in grado di gestire oltre 5 milioni di chiamate ogni anno e una rete di assistenza formata da oltre 400.000 centri, capillarmente diffusi, **per garantire interventi tempestivi ed efficaci.**

Tutto questo è reso possibile grazie a una rete capillare di centri e professionisti specializzati pronti ad intervenire in qualsiasi momento.

Grazie allo sviluppo dei "Care Services", una nuova generazione di servizi di assistenza personalizzati, **Europ Assistance è in grado di fornire alle persone un aiuto concreto sempre e ovunque,** nel quotidiano così come nelle situazioni di emergenza **per garantire serenità e migliorare la qualità della vita.**

Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152) - Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

europ assistance
you live we care

Europ Assistance Italia S.p.A.

GENERALI

Contratto di Assicurazione Danni

Abitare Protetti

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
- Nota informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Certificato di assicurazione, ove previsto

deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Nota informativa

NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione Danni
ABITARE PROTETTI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO	
Aggravamento (del Rischio)	Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio.
Anno Assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di effetto della polizza.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Certificato di Polizza	Il documento rilasciato da Europ Assistance che identifica il Contraente, l'Assicurato ed Europ Assistance e che contiene i dati relativi all'Assicurazione formandone parte integrante.
Contraente	Il titolare della Carta di Credito ***"American Express"*** che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Danno	Diminuzione patrimoniale subita dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro.
Data di effetto della copertura	Data di inizio della copertura a partire dalla quale le garanzie assicurative oggetto delle polizza sono efficaci.
Data di effetto della Polizza	Data a partire dalla quale la polizza si intende stipulata.
Diritto di Recesso	Consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali. Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l'esercizio del diritto di recesso.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Fabbricato	Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, sia esso dimora abituale oppure dimora saltuaria. ***Nel caso in cui trattasi di dimora saltuaria l'Assicurato potrà stipulare la presente polizza solo se ha precedentemente messo in copertura la sua dimora abituale con la polizza Incendio e Furto di Europ Assistance.*** Nella definizione di fabbricato sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Franchigia	L'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	L'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.
Intermediario/ Broker	Amex Broker Assicurativo S.r.l., iscritto alla sezione B del R.U.I (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) in data 08/06/2007 n. B000162575, il soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione e proposta di assicurazione, svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge 135/2012 (di conversione, con modifiche, del DL 95/12), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'I.S.V.A.P..
Massimale/Somma assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Nucleo familiare	L'Assicurato il coniuge/convivente more uxorio e i figli conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.
Perito	Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance ed il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Mod. 14440 - Nota Informativa ABITARE PROTETTI
Data ultimo aggiornamento 01.12.2014

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. informazioni generali

a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 54.095.814 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 31.059.910. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 132,0% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 48.596.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta.
Avvertenza
Europ Assistance, qualora non voglia rinnovare il Contratto, deve inviare lettera di disdetta al Contraente almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza. Si rinvia all'art. 4 per gli aspetti di dettaglio. **Non sono previsti limiti temporali per l'invio della disdetta del Contratto da parte del Contraente ad Europ Assistance.** Si rinvia all'art. 4 per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi all'abitazione dell'Assicurato.

Il Contraente troverà le garanzie previste, non modificabili, nelle seguenti sezioni:
- Sezione I - Assicurazione Incendio del contenuto - vedi artt. da 17 a 40 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Furto - vedi artt. da 41 a 61 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione RC Famiglia - vedi artt. da 62 a 70 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

È prevista una condizione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Vedi art. 2 della Convenzione per gli aspetti di dettaglio.

Le principali limitazioni sono contenute in ciascuna Sezione delle Condizioni di Assicurazione, all'interno degli articoli di seguito indicati:
- Sezione I - Assicurazione Incendio del contenuto - artt. 22 e 34;
- Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 46 e 54.

Il contratto di assicurazione prevede delle Esclusioni.
Le principali esclusioni sono riportate all'interno di ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni": si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio del contenuto - art. 20;
- Sezione II - Assicurazione Furto - art. 44;
- Sezione III - Assicurazione RC Famiglia - art. 65.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista nelle Condizioni di Assicurazione può prevedere specifiche esclusioni.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.
Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio del contenuto - artt. 3 e 5;
- Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 3 e 5;
- Sezione III - Assicurazione RC Famiglia - art. 3 e 5.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio del contenuto - art. 5;
- Sezione II - Assicurazione Furto - art. 5;
- Sezione III - Assicurazione RC Famiglia - art. 5.

Esempio di massimale:

Massimale assicurato	Euro	1.000
Ammontare del danno	Euro	1.800
Danno risarcibile nei limiti del massimale	Euro	1.000
Parte di danno a carico dell'Assicurato	Euro	800

Esempio di franchigia:

se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio al 3%, riassorbibile oltre il 20%:
- qualora il grado di invalidità accertato sia pari al 3%, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all'Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia pari al 10% la Impresa indennizzerà all'Assicurato la somma così calcolata: Capitale Assicurato x 7% (10 invalidità permanente accertata-3 franchigia);

- qualora il grado di invalidità sia superiore al 20%, l'Impresa indennizzerà all'Assicurato l'intera percentuale accertata (franchigia riassorbibile).

se la franchigia assoluta pattuita è pari a somma fissa, esempio di € 500:
- i sinistri fino a € 500 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a € 500 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti).

se la franchigia relativa pattuita è di € 500:
- i sinistri fino a € 500 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a € 500 verranno indennizzati/risarciti integralmente.

Esempio di scoperto:

Ammontare del danno stimato	Euro	10.000
Scoperto 10% con un minimo di € 500	Euro	1.000
Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro	9.000

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Il contratto non prevede dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio salvo quanto previsto dagli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza

Il Contraente assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Polizza, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 8 e 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Incendio: successivo svolgimento, all'interno dell'abitazione, di attività professionali che comportano l'utilizzo di materiali infiammabili. Altro esempio di aggravamento del rischio potrebbe essere per la Garanzia Incendio l'ipotesi in cui l'Assicurato decida di assicurare, senza previa comunicazione, la dimora saltuaria senza aver assicurato quella principale.

6. Premi

Il premio di assicurazione è pari ad una Unità di Premio (cioè l'importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa) determinata per periodi di assicurazioni di un anno. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio di assicurazione, a decorrere dalla Data di Effetto del Contratto, secondo la frequenza di pagamento prescelta (mensile o annuale).
La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
- addebito diretto su carta di credito American Express intestata al Contraente.

7. Rivalse

Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C..

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede per l'assicuratore la facoltà di recedere dallo stesso dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte.
Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il Contratto prevede, inoltre, per l'Assicurato la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento inviando ad Europ Assistance una raccomandata A/R o telefonare al Numero Verde 800.08.58.86 dedicato e seguire le istruzioni operative.
Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Avvertenza
Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza
Per la Sezione I - Assicurazione Incendio del contenuto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione II - Assicurazione Furto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio del contenuto - vedi artt. 21, 22, 29, 30, 38 e 39 delle Condizioni di Assicurazione.
- Sezione II - Assicurazione Furto - vedi artt. 45, 46 47, 49, 50, 59 e 60 delle Condizioni di Assicurazione.
- Sezione III - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - vedi art. 66 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, fax 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la Sezione I - Assicurazione Incendio e Sezione II - Assicurazione Furto, in merito alla procedura per la valutazione del danno, in caso di disaccordo circa la valutazione del danno, è previsto il ricorso ad un collegio peritale.
Si rinvia agli artt. 31 e 51 per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 - Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato. Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni successivi a quello in cui è stata eseguita con successo la prima transazione di pagamento del Premio (data di effetto della Polizza), avvenuta con carta di credito, salvo sia stato denunciato un Sinistro in tale periodo, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica certificata e/o rivolgendosi al numero dedicato dove l'operatore registrerà la richiesta del Contraente per conto di Europ Assistance. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Legale Rappresentante
Bruno Scaroni

Condizioni di Assicurazione

INDICE

pag.

DEFINIZIONI 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 3

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO 7

SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO 15

SEZIONE III - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA 22

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE 26

DEFINIZIONI

Aggravamento (del Rischio): modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio.

Anno Assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di effetto della polizza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il titolare della Carta di Credito ***"American Express"*** che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Danno: diminuzione patrimoniale subita dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di effetto della copertura: data di inizio della copertura a partire dalla quale le garanzie assicurative oggetto delle polizza sono efficaci.

Data di effetto della polizza: data a partire dalla quale la polizza si intende stipulata.

Diritto di Recesso: consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali. Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l'esercizio del diritto di recesso.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, sia esso dimora abituale oppure dimora saltuaria. ***Nel caso in cui trattasi di dimora saltuaria l'Assicurato potrà stipulare la presente polizza solo se ha precedentemente messo in copertura la sua dimora abituale con la polizza Incendio e Furto di Europ Assistance.*** Nella definizione di fabbricato sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Franchigia: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Intermediario/Broker: Amex Broker Assicurativo S.r.l., iscritto alla sezione B del R.U.I (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) in data 08/06/2007 n. B000162575, il soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione e proposta di assicurazione, svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge 135/2012 (di conversione, con modifiche, del DL 95/12), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'I.S.V.A.P..

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Nucleo familiare: l'Assicurato il coniuge/convivente more uxorio e i figli conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

Perito: esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance ed il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 1910 C.C..

Art. 2. - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA/ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

La copertura oggetto della presente polizza avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno dell'adesione alla stessa. La polizza avrà una durata a tempo indeterminato a partire dalla data di pagamento del premio (data effetto della polizza) e salvo buon fine del pagamento dello stesso.
Nel caso di frazionamento mensile se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno della singola scadenza mensile non pagata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo.
Nel caso di pagamento del premio in un'unica soluzione se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
I Premi devono essere corrisposti con possibilità di scegliere il frazionamento mensile o unica soluzione.
Ogni pagamento di premio relativo alla presente Polizza verrà addebitato su carta di credito "American Express" intestata al Contraente.

Art. 3. - PREMI E MASSIMALI (opzionabili)

Il Contraente potrà personalizzare la copertura assicurativa selezionando la combinazione di garanzie e relativi massimali, da intendersi quest'ultimi per sinistro e per anno assicurativo, secondo la tabella sotto riportata:

Garanzia INCENDIO (R8 imposte 22,25%) **FURTO** (R9 imposte 22,25%) **Garanzie e massimali disponibili**					
Massimali Incendio	€ 30.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 70.000	€ 100.000
Massimali Furto	€ 7.500	€ 10.000	€ 12.500	€ 15.000	€ 20.000
Premio mensile lordo	**€ 26**	**€ 35**	**€ 44**	**€ 55**	**€ 74**
Premio annuale lordo	**€ 312**	**€ 420**	**€ 528**	**€ 660**	**€ 888**

Garanzia RC (R13 imposte 22,25%) **Garanzie e massimali disponibili**			
Massimali	€ 250.000	€ 500.000	€ 1.000.000
Premio mensile lordo	**€ 11**	**€ 13**	**€ 16**
Premio annuale lordo	**€ 132**	**€ 156**	**€ 192**

Garanzia INCENDIO (R8 imposte 22,25%) **FURTO** (R9 imposte 22,25%) **RC** (R13 imposte 22,25%) **Garanzie e massimali disponibili**					
Massimali Incendio	€ 30.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 70.000	€ 100.000
Massimali Furto	€ 7.500	€ 10.000	€ 12.500	€ 15.000	€ 20.000
Massimali RC	€ 250.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.000.000
Premio mensile lordo	**€ 33**	**€ 43**	**€ 51**	**€ 60**	**€ 80**
Premio annuale lordo	**€ 396**	**€ 516**	**€ 612**	**€ 720**	**€ 960**

Art. 4. - RECESSO DELL'ASSICURAZIONE

Le Parti possono esercitare il diritto di recesso con le seguenti modalità:
1) il Contraente, in qualsiasi momento potrà inviare ad Europ Assistance una raccomandata A/R all'indirizzo Abitare protetti c/o NEXIVE via G. Fantoli 6/3 - 20138 Milano, o una mail all'indirizzo abitareprotetti@europassistance.it, oppure un fax al n. 02.58477090.
   La cancellazione sarà immediata ma la copertura resterà attiva per tutto il periodo per cui il premio è già stato corrisposto.
   Il Servizio Clienti è a disposizione dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 al Numero Verde 800.085.886 o dall'estero +39.02.58.24.57.13, per fornire ulteriori informazioni e indicazioni sulle modalità di recesso.
   Il recesso esercitato dal Contraente avrà efficacia a partire dalle ore 24:00 dell'ultimo giorno del periodo (mese o anno) per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione;
2) In caso di recesso da parte dell'Impresa Assicuratrice, Europ Assistance invierà al Contraente una raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla data di effetto della polizza.

Art. 5. - FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

Alle coperture assicurative opzionate dal Contraente si applicano i criteri riportati dalle seguenti tabelle:

Assicurazione INCENDIO Massimali					
Incendio, danni d'acqua, sovraccarico neve, gelo	€ 30.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 70.000	€ 100.000
Sottomassimali Garanzie					
Ricorso a terzi			€ 250.000		
Ricorso a terzi - estensione			€ 25.000		
Rischio locativo			€ 100.000		
Fenomeno elettrico	€ 3.000	€ 4.000		€ 5.000	
Cristalli, vetri e materiali trasp.	€ 1.000				
Merci in refrigerazione	€ 500				
Sottomassimali Spese					
Rimozione, ricollocamento e deposito contenuto	€ 3.000	€ 4.000		€ 5.000	
Rifacimento documenti			€ 2.500		
Combustibile			€ 2.500		
Demolizione e sgombero	max pari al 10% dell'indennizzo liquidato				
Pernottamento	€ 50 giornaliere a persona con un max di € 2.500 per nucleo				
Franchigie e Scoperti					
Franchigia fissa e assoluta di € 150 per ogni indennizzo effettuato					

Assicurazione FURTO Massimali					
Furto	€ 7.500	€ 10.000	€ 12.500	€ 15.000	€ 20.000
Sottomassimali Garanzie					
Furto dei collaboratori	€ 750	€ 1.000	€ 1.250	€1.500	€ 2.000
Atti vandalici ai beni assicutati	€ 750	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.500	€ 2.000
Atti vandalici ai beni che contengono beni assicurati, fissi ed infissi			€ 1.500		
Scippo e rapina	€ 750	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.500	
Albergo	€ 750		€ 1.000		
Furto di denaro			€ 250		
Franchigie e Scoperti					
Negligenza dell'Assicurato	Scoperto del 10% del danno indennizzabile				
Sinistri avvenuti fuori del territorio italiano	Scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100				
Sinistri dovuti a non conformità mezzi protezione, chiusura locali o ponteggi	Scoperto del 20% del danno indennizzabile				

Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE Massimali					
Responsabilità civile, Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro	€ 250.000		€ 500.000		€ 1.000.000
Sottomassimali, Scoperti e Franchigie					
Danni a cose per inquinamento	€ 50.000 per anno assicurativo con scoperto del 10%				
Danni a cose da attività industriali e commerciali	€ 50.000 per anno assicurativo con scoperto del 10%				
Proprietà di cani	Franchigia fissa e assoluta di € 100 per sinistro				

Art. 6. - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO (ex art. 67-duodecies Codice del Consumo)

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione, senza oneri, fino alle ore 24:00 del 14° giorno successivo a quello in cui è stata eseguita con successo la prima transazione di pagamento del Premio (data di effetto della Polizza), avvenuta con carta di credito, salvo sia stato denunciato un Sinistro in tale periodo, ***nel qual caso non potrà essere esercitato il Diritto di Ripensamento.***

Nel caso in cui venga esercitato il Diritto di Ripensamento, la copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 della data di recepimento della comunicazione stessa, a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica certificata e/o rivolgendosi al numero dedicato dove l'operatore registrerà la richiesta del Contraente per conto di Europ Assistance, il quale provvederà, nel caso in cui sia già stato effettuato l'incasso del Premio di Polizza, a rimborsare per intero al Contraente l'importo di Premio, comprensivo di imposte.

Art. 7. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso Europ Assistance può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia di Europ Assistance a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 8. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. ***Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C..***

Art. 9. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Art. 12. - LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 13. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Resta inteso che il Contratto di Assicurazione si intende comunque stipulato e perfezionato a partire dalla data di effetto della Polizza sebbene il Certificato di Polizza, sottoscritto dal Contraente, non sia ancora stato restituito.

Art. 14. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 15. - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16. - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che la presente Polizza è frutto della collaborazione di Amex Broker Assicurativo S.r.l. con Europ Assistance Italia S.p.A..
Nonostante l'esistenza del Broker, il Contraente si impegna ad effettuare qualsiasi comunicazione relativa alla presente Polizza direttamente alla Compagnia salvo il pagamento dei premi o delle frazioni di premio che verranno addebitate a scadenza sulla carta American Express del Contraente per poi essere saldati alla Compagnia da Amex Broker Assicurativo S.r.l..

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO

Valida solo in abbinamento alla SEZIONE II - GARANZIA FURTO e se ne è stato pagato il relativo Premio.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature,moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. ***Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.***

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.
Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
Dimora saltuaria: l'abitazione ove l'Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 17. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 18. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

1. INCENDIO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati e nei limiti delle somme indicate nel Certificato di Polizza:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;

- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

2. DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga a indennizzare, nei limiti delle somme indicate nel Certificato di Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, **escluse quelle pubbliche,** da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI per sinistro e per anno assicurativo.

4. FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi:
- gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computers ad uso domestico.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI per sinistro e per anno assicurativo.

5. SOVRACCARICO NEVE

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni, nei limiti delle somme indicate nel Certificato di Polizza, causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

6. GELO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni, nei limiti delle somme indicate nel Certificato di Polizza, causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.
Sono esclusi i danni:
1. da fuoriuscita d'acqua da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
2. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

7. MERCI IN REFRIGERAZIONE

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in Polizza che diano luogo a danno indennizzabile.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI per sinistro e per anno assicurativo.

8. RICORSO TERZI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
- il coniuge e il convivente more uxorio;
- i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.
Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

9. RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI, dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

10. SPESE

Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:
a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI;
b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI;
c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI;
d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI;
e) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI per sinistro.

Art. 19. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati, indicati sul Certificato di Polizza, ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 20. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

a. dolo del Contraente o dell'Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
e. trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.

Relativamente al contenuto le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:

f. causati da gelo (salvo quanto previsto all'Art."Gelo"), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
g. causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
h. causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
i. smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
j. conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto all'art. "Merci in refrigerazione");
k. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un' implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
l. imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:

m. usura o da carenza di manutenzione;
n. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
o. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
p. sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

Art. 21. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
*b) **darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.085.886, oppure al numero 02.58.24.57.13, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ

***Assistance Italia S.pA. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - "Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia incendio del contenuto"** oppure accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri).*
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 22. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

a. ***Euro 18.000 per singolo oggetto pregiato*** **(esclusi preziosi);**
b. ***del 50% con il massimo di Euro 10.000 per: preziosi e valori (Euro 1.000 per il denaro)*** ovunque riposti.

Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s'intende abrogato.
Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;

c. del ***10%*** per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori ***con il limite di Euro 1.000.***

Art. 23. - COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 24. - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 25. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 26. - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed **escluso il sottotetto,** ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art. 27. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;

- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 28. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata:
- a "primo rischio assoluto", ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

L'Assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo".
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto ***solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".***
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 29. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 30. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. ***Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.***
Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 31. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ***I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.*** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 32. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
- **per il Contenuto:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. ***L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.*** Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 33. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 34. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzato.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art. 35. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 36. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance ***indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati,*** **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 37. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla

determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 38. - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto ***pari al 50%*** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad ***almeno Euro 25.000.***
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta il Contraente potrà ottenere sul supplemento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 39. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 40. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per la dimora sita al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art."Aggravamento del rischio".

SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO

Valida solo in abbinamento alla SEZIONE I - GARANZIA INCENDIO e se ne è stato pagato il relativo Premio.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. ***Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.***

Dimora abituale: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
Dimora saltuaria: l'abitazione ove l'Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Disabitazione: l'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
Estorsione: il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno tramite il costringimento, con violenza o minaccia, a compiere taluni atti od omettere talune azioni, ai sensi dell'art. 629 del Codice Penale.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 41. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 42. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. FURTO

Sono assicurati, nei limiti della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali della dimora indicata sul Certificato di Polizza e relative dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:
a) con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dal paragrafo "Operatività dell'Assicurazione" della presente sezione, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
b) con uso di chiavi false;
c) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. L'Assicurazione vale sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo alla denuncia;
d) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

e) in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
f) durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato dopo aver detratto uno scoperto così come indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI;

nonché in relazione a:

g) furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, anche in servizio non continuativo e/o anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI per sinistro e per anno assicurativo;
h) rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
i) furto delle cose assicurate se portate dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI per sinistro e per anno assicurativo;
j) guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
   - ai beni assicurati;
   - per atti vandalici ai beni assicurati fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI;
   - ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI;
k) scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI, per sinistro e per anno assicurativo, le spese di denaro fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI.

La garanzia è valida entro il territorio italiano, ed inoltre nei restanti stati europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI.

La garanzia è valida entro il territorio italiano compresi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, ed inoltre all'Estero , ma in tal caso verrà applicato uno scoperto indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI.

2. OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
  - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
  - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'importo decurtato dalla franchigia indicata all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI.

Art. 43. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati, indicati sul Certificato di Polizza, ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 44. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

a. i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
b. i danni per smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
c. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
d. i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
   - persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
   - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
   - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2 ,3) anche se non coabitanti;
e. i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora dell'Assicurato contenenti gli enti assicurati - rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'art. "Limiti di indennizzo" della presente Sezione, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del ventesimo giorno;
f. i danni ai beni indicati in polizza nella presente Sezione che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
g. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
h. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
i. limitatamente alla garanzia prevista dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione - scippo, rapina/estorsione - per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne;
j. sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 45. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
*b) **darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.085.886, oppure al numero 02.58.24.57.13, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance Italia S.pA. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - "Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia Furto" *oppure accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri).*
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 46. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) ***di Euro 10.000*** per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi i preziosi) oggetti e servizi d'argenteria;
b) ***del 40% della somma assicurata*** per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;
c) ***del 10% della somma assicurata*** per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori ***con il massimo di Euro 200 per singolo oggetto.***

Art. 47. - AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del ***10%*** del danno indennizzabile con il massimo di ***Euro 750 per sinistro e per anno assicurativo*** di quello liquidabile a termini di polizza, per:
1) il rifacimento dei documenti di famiglia;
2) le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
3) le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito, **escluso il prelievo automatico e funzioni pos,** sottratte al titolare in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 48. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo".
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto ***solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".***
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 49. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 50. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. ***Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.***
Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 51. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ***I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e e) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.*** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 52. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Art. 53. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione

mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 54. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio', in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l'Assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art. 55. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 56. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance ***indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati,*** **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 57. - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

Art. 58. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 59. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente Sezione.

Art. 60. - PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO

Qualora Europ Assistance, valutata la documentazione in suo possesso, proponga all'Assicurato il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.
Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato.

Art. 61. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per la dimora sita al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art."Aggravamento del rischio".

SEZIONE III - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

Valida solo se ne è stato pagato il relativo Premio.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Dimora abituale: quella corrispondente all'abitazione principale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno, di proprietà dell'Assicurato oppure goduta in locazione, situata in Italia e assimilabile ad una struttura residenziale.
Dimora saltuaria: l'abitazione ove l'Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 62. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 63. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), ***fino alla concorrenza delle somme indicate sul Certificato di Polizza,*** di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai ***fatti della vita privata,*** **esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**
L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia vale inoltre per:
1. la conduzione della dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato, indicata sul Certificato di Polizza, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;

5. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta indicata all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI per sinistro.

La garanzia è operante a condizione che:

a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;

8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico.

Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;

9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con un limite cosi' come indicato all'Art. 5. FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI, ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, ***nei limiti delle somme indicate sul Certificato di Polizza,*** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

4. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO

L'assicurazione si intende estesa nel caso in cui l'Assicurato affidi temporaneamente a persone non conviventi con lui, i propri figli minori e questi causino eventuali danni.

Le persone a cui sono affidati gli stessi, sono indenni dalla Responsabilità Civile che ne deriva.

Art. 64. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia è valida:

- in tutto il Mondo per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata;
- in Italia per la conduzione della dimora abituale e/o saltuaria.

Art. 65. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a. da furto;
b. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
c. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'Assicurazione";
d. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
f. da amianto;
g. da campi elettromagnetici;
h. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
i. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
j. da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
k. da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
l. da proprietà e uso di natanti a motore;
m. da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
n. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
o. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

p. le malattie professionali.

Art. 66. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

*dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia Responsabilità Civile".***

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 67. - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti della Polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 68. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. ***L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.***
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 69. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o famigliare;
c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

Art. 70. - DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle somme indicate nel Certificato di Polizza per capitali, interessi e spese per sinistro e anno assicurativo.

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 e il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: ***non prendere alcuna iniziativa senza avere prima contattato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:***

dall'Italia 800.085.886

dall'Italia o dall'estero +39.02.58.24.57.13

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800.085.886 e dall'Estero il numero +39.02.58.24.57.13 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.085.886 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Informativa Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti o acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2).
Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi.
Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 Codice Privacy: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento,8 - 20135 Milano, UfficioProtezioneDati@europassistance.it.
Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratari, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

• Per informazioni sulla polizza	**Numero Verde 800.085.886** 08.00 - 20.00 da lunedì a sabato (festivi esclusi)
• Per denunciare un sinistro	**Numero Verde 800.085.886** **24 ore su 24** Dall'estero **+39 02.58.24.57.13**
• Per esercitare il diritto di ripensamento	**Numero Verde 800.222.333** 09.00 - 21.00 da lunedì a venerdì 09.00 - 18.00 sabato
• Per dare disdetta al contratto	**Raccomandata A/R** Abitare protetti c/o NEXIVE, Via G. Fantoli 6/3 20138 Milano **e-mail:** abitareprotetti@europassistance.it **fax:** 02.58.47.70.90